



COMUNE DI MEZZANA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 5

della Giunta comunale

OGGETTO: Concessione in comodato gratuito all'Azienda per il turismo Valli di Sole Peio e Rabbi società consortile per azioni, con sede in Malè, della p.ed. 294/1 sub. 11 in C.C. Mezzana.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **diciannove** del mese di **gennaio**, alle ore 09.30, nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Mezzana, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Redolfi Giacomo - Sindaco
2. Pasquali Mario - Vicesindaco
3. Dalla Valle Irene - Assessore
4. Barbetti Roberta - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Incapo dott. Carlo Alberto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Redolfi Giacomo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO ALL'AZIENDA PER IL TURISMO VALLI DI SOLE PEIO E RABBI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI, CON SEDE IN MALÈ', DELLA P.ED. 294/1 SUB. 11 IN C.C. MEZZANA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Mezzana è proprietario della p.ed. 294/1 sub. 11 in C.C. Mezzana;
- considerato che il Comune di Mezzana ai sensi dello statuto comunale *"... orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica, ispirandola alla tutela dei diritti inviolabili della persona e alla solidarietà..."* inoltre *"... rende effettiva la partecipazione all'azione politica ed amministrativa garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività..."*, *"promuove attività economiche per lo sviluppo sociale della Comunità..."*, *"valorizza il patrimonio storico ed artistico e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione fra le istituzioni culturali"*;
- è quindi pienamente conforme ai principi statuari quello che con questa deliberazione si intende proporre;
- con propria precedente deliberazione n. 51 di data 20 ottobre 2014, si disponeva la concessione in comodato gratuito del suddetto immobile all'Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi s.c.p.a., con sede in Malè, per l'esercizio della propria attività statutaria;
- in data 24 novembre 2014 veniva sottoscritto il relativo contratto di comodato, avente durata di anni cinque e con validità dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2020, con possibilità di rinnovo alle medesime condizioni, previa adozione di specifico provvedimento da parte dell'Amministrazione comunale;
- l'Azienda per il turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi, con propria nota di data 11 gennaio 2021 acquisita al protocollo comunale il successivo 12 gennaio 2021 *sub* 171 ha manifestato la volontà di proseguire nel rapporto in essere;
- quest'Amministrazione, valutato il ruolo che l'Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi riveste nell'ambito dell'economia turistica di Valle, di particolare impulso e sostegno all'attività turistica, intende continuare a concedere a titolo gratuito i locali in argomento;
- a tale scopo con lettera a firma del Sindaco di Mezzana di data 13 gennaio 2021 prot. 254 veniva manifestata la disponibilità da parte dell'Ente nel rinnovo della concessione;
- a questo scopo si propone di deliberare la concessione in comodato del locale, alle medesime condizioni fin qui applicate, come descritto nell'allegato schema di contratto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- si propone la durata del contratto per ulteriori anni cinque decorrenti, in via retroattiva dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2025, restando evidente che un'eventuale proroga non potrà essere tacita bensì espressa e stipulata nelle medesime forme della stipula del contratto di comodato;
- per quanto riguarda le spese di gestione si prevede che quelle di allacciamento dell'utenza telefonica e quelle del servizio telefonico, spese di illuminazione, riscaldamento saranno esclusivamente a carico del comodatario;
- tutte le spese contrattuali saranno anch'esse a carico del comodatario, senza possibilità di rivalsa alcuna.

Tutto ciò premesso;

Visto lo schema di contratto predisposto dalla segreteria comunale;

Considerato che lo strumento individuato risulta il più idoneo allo scopo e che non pregiudica interessi dell'Amministrazione, né patrimoniali né morali e/o di immagine;

Visti gli artt. 1803 e s.s. del Codice civile;

Acquisto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Segretario Comunale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.ii. e dato atto dell'assenza del parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario non comportando la presente deliberazione riflessi diretti e/o indiretti sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto del Comune di Mezzana;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) Di concedere in comodato gratuito il locale individuato con la p.ed. 294/1 sub. 11 C.C. Mezzana, all'Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi Società Consortile per azioni, con sede in Malè;
- 2) Di approvare l'allegato schema di contratto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) Di autorizzare il Sindaco *pro tempore* alla sottoscrizione del relativo contratto di comodato ad avvenuta esecutività della presente deliberazione;
- 4) Di stabilire che il contratto verrà redatto nella forma pubblica amministrativa e che tutte le spese saranno a carico del comodatario;
- 5) Di dare atto che, contestualmente all'affissione all'Albo pretorio, la presente deliberazione dovrà essere comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.ii.;
- 6) Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - a) Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.ii.;
 - b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito, essendo il precedente contratto giunto a scadenza con il 31 dicembre 2020 e ritenuto di dover procedere con l'attribuzione del giusto titolo al comodatario per giustificare l'occupazione dell'immobile;

Visto l'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della su richiamata normativa

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Redolfi Giacomo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Incapo dott. Carlo Alberto

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI MEZZANA

PROVINCIA DI TRENTO

N.C.F. e Partita IVA: 00252040225

REP. N. ____ ATTI DEL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: Contratto di comodato.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, addì _____ del mese di _____ ad ore _____ nella sede municipale di Mezzana, avanti a me, Incapo dott. Carlo Alberto, Segretario comunale di Mezzana e Commezzadura in GOA, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa e nell'interesse del Comune di Mezzana, ai sensi dell'art. 137 e 166 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, a ciò richiesto ed autorizzato giusta deliberazione della giunta comunale di Mezzana n. __ del __ gennaio 2021 ed in base alla legge notarile, sono comparsi i Signori:

1. **REDOLFI GIACOMO**, nato a Mezzana, (TN) il 22 febbraio 1964, il quale interviene nel presente atto non in proprio, bensì in nome e per conto e nell'interesse del "COMUNE DI MEZZANA" P.I. 00252040225, ente pubblico territoriale, con sede in Mezzana (TN) via Quattro Novembre n. 75, che egli legalmente rappresenta in qualità di Sindaco *pro tempore*, ed ivi domiciliato - COMODANTE;

2. _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ C.F. _____, il quale interviene nel presente atto non in proprio, bensì in nome e per conto dell'Azienda per il Turismo Valli di Sole, Peio e Rabbi Società Consortile per azioni (di seguito denominata "Azienda per il Turismo"), con sede in Malè (TN) in Via Marconi n. 7, codice fiscale 01850960228 che egli

legalmente rappresenta in qualità di Presidente della stessa e presso la
suesposta sede legale domiciliato - COMODATARIO.

Detti comparenti della cui identità personale e veste giuridica io
Segretario sono personalmente certo, dichiarano, con il mio consenso,
di rinunciare all'assistenza dei testimoni e mi invitano a far risultare dal
presente atto, quanto segue.

Premesso che :

- il Comune di Mezzana è proprietario dell'unità immobiliare sita in
Mezzana, individuata nella p.ed. 294/1 sub. 11 in C.C. Mezzana;

- con contratto di comodato di data 24 novembre 2014 rep. 645 Atti
del Segretario comunale, l'immobile suddetto veniva concesso in
comodato gratuito all'Azienda per il Turismo per anni sei decorrenti dal
1 gennaio 2015 e con scadenza al 31 dicembre 2020;

- il Comune di Mezzana, nell'intento di favorire l'impulso e la
promozione dell'attività turistica, si è reso disponibile a rinnovare la
concessione in comodato all'Azienda per il Turismo dei locali necessari
alla stessa per l'esercizio della propria attività statutaria, come disposto
con deliberazione della Giunta comunale n. ___ del _____ (All.
1)

- l'Azienda per il Turismo è disponibile a ricevere in comodato i locali di
cui al punto precedente di proprietà del Comune di Mezzana, e ciò al
fine di poter espletare anche in Mezzana la propria attività statutaria.

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti come sopra identificate convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – Oggetto del Contratto

Il Comune di Mezzana, come sopra rappresentato, dà e concede in comodato gratuito all’Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi Società Consortile per Azioni, con sede in Malè (TN), che a mezzo del Suo Presidente accetta e riceve, l’immobile costituito dalla p.ed. 294/1 sub. 11 in C.C. Mezzana.

ARTICOLO 2 – Destinazione dell’immobile

L’immobile sopra descritto dovrà essere utilizzato dall’Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi Società Consortile per azioni, esclusivamente per l’esercizio della propria attività statutaria.

ARTICOLO 3 – Durata del contratto

La durata del presente contratto di comodato d’uso è fissata in anni cinque decorrenti retroattivamente dal giorno 1 gennaio 2021 e con scadenza al 31 dicembre 2025.

Alla scadenza del comodato e previa adozione di specifico provvedimento, l’Amministrazione Comunale potrà valutare l’opportunità di procedere al rinnovo del contratto stesso, nelle medesime forme del presente contratto.

ARTICOLO 4 – Risoluzione del contratto

Il contratto di comodato si intende risolto *ipso iure* qualora l’immobile non venga utilizzato per gli scopi di cui all’art. 2. Il comodatario non

potrà concedere l'immobile in subcomodato o in locazione o in qualsiasi tipo di disponibilità a terzi secondo quanto stabilito dall'art. 1804 del Codice Civile, senza l'autorizzazione del proprietario.

ARTICOLO 5 – Obbligazioni reciproche

Il comodante deve permettere al comodatario il godimento dell'immobile in oggetto, ed è tenuto ad astenersi dal compiere atti di disposizione materiale o giuridica sul bene, ed in genere da turbative di fatto o di diritto che possano pregiudicare il concreto godimento da parte del comodatario. Sarà anche tenuto a restituire al comodatario l'immobile, ove questi ne perdesse, per qualsiasi motivo, la detenzione e sia in potere del comodante ripristinarla.

Il comodante non garantisce invece l'idoneità dell'immobile all'uso a cui è destinato; egli dovrà peraltro avvertire il comodatario di eventuali vizi della cosa che sono a sua conoscenza, rispondendo in caso contrario dei danni che ne derivano, ai sensi dell'art. 1812 del codice civile. Il comodatario dichiara comunque di aver già preso visione dell'immobile, di averlo riscontrato idoneo all'uso pattuito, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi li utilizza o frequenta, e di rinunciare, ove occorre possa, ad ogni garanzia per i vizi occulti dell'immobile, salvo quanto disposto dall'art. 1812 sopra citato, e salvo il disposto dell'art. 1229 del codice civile, con gli stessi limiti il comodatario rinuncia altresì a qualsiasi garanzia da parte del comodante per molestie di fatto o di diritto da parte di terzi. Si

obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione non potrà essere fatta dal conduttore senza il preventivo consenso del comodante.

Rimane a carico del comodante proprietario la responsabilità ex art. 2053 del codice civile.

Il comodatario potrà, a sua discrezione, assicurare l'immobile contro i danni di incendio e scoppio ed altre calamità; in tal caso, la polizza dovrà essere vincolata a favore del comodante, anche agli effetti degli articoli 1259 e 1920 del codice civile.

ARTICOLO 6 – Ripartizione spese

Le spese di ordinaria amministrazione, di gestione e di pulizia dei locali concessi in uso sono a carico del comodatario.

Restano a carico del comodatario tutte le spese di ordinaria manutenzione.

Restano invece a carico del comodante proprietario tutte le spese di manutenzione straordinaria.

ARTICOLO 7 – Costi e spese di gestione

Sono a carico del comodatario tutti i costi relativi alle attivazioni della utenza telefonica, dell'utenza stessa, le spese di illuminazione, riscaldamento , ecc.

ARTICOLO 8 – Modifiche al contratto

Qualunque modifica al presente contratto non potrà essere approvata che mediante atto scritto, nella medesima forma.

ARTICOLO 9 – Diritto di recesso

Il comodante potrà recedere anticipatamente dal presente contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni del comodatario, come descritte nel presente contratto. In questa ipotesi il comodante potrà richiedere la restituzione immediata.

Il comodatario potrà recedere liberamente dal presente contratto, essendo il termine per la restituzione stabilito a suo esclusivo favore, ai sensi dell'art. 1184 del codice civile, in tal caso, il comodante sarà obbligato a ricevere immediatamente la restituzione dell'immobile.

Il recesso, sia del comodante che del comodatario, è atto unilaterale recettizio, e dovrà essere comunicato alla controparte, unitamente all'eventuale preavviso con richiesta di restituzione, con posta elettronica certificata.

ARTICOLO 10 – Spese contrattuali

Ogni spesa connessa e conseguente alla presente nonché le relative quietanze e tasse sono a carico del comodatario.

ARTICOLO 11 – Elezione di domicilio

Per tutti gli effetti, anche esecutivi, del contratto il conduttore elegge domicilio presso il Comune di Mezzana.

ARTICOLO 12 – Disposizioni regolatrici del contratto

Le clausole di cui al presente contratto sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di comodato in quanto applicabili.

Per tutto quanto non previsto nel presente atto le parti fanno esplicito riferimento al disposto degli articoli dal 1803 al 1812 del Codice Civile.

ARTICOLO 13 – Trattamento dei dati personali

Il Comodatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 esposta per esteso presso gli uffici del Comune di Mezzana.

Il comodante informa il comodatario che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mezzana (TN) con sede a Mezzana (TN), in via Quattro Novembre n. 75, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è il Segretario comunale.

ARTICOLO 14 – Controversie e foro competente

Tutte le controversie tra l'ente appaltante e l'appaltatore derivanti dall'esecuzione del presente contratto saranno deferite al Foro di Trento.

ARTICOLO 15 – Adozione MOG Modello 231

Il Comodante dichiara di essere a conoscenza che il comodatario, APT Val di Sole, ha adottato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231 /2001, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo atto a prevenire la commissione dei reati previsti nel citato Decreto. Il comodante si

impegna nel corso dell'esecuzione del presente contratto e delle obbligazioni ivi dedotte dallo stesso derivanti, ad attenersi ai principi previsti dal Modello e a rispettare le regole specifiche relative al servizio indicate nei citati documenti, le procedure e i protocolli specifici di attivazione del Modello resi disponibili da APT Val di Sole durante l'attività. In particolare si impegna a rispettare gli obblighi di segnalazione agli organi di controllo interni e all'OdV in caso di comportamenti non corretti. Si impegna altresì a rispettare gli obblighi di informazione e formazione del proprio personale, affinché lo stesso si attenga a tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione e ai protocolli previsti onde evitare la commissione di reati. L'inadempimento degli obblighi suddetti, nonché la violazione delle norme o delle specifiche procedure o dei protocolli previsti dal citato Modello 231, che trovi origine o comunque sia occasionata da attività connesse al presente contratto, consentiranno a APT la facoltà di recesso del presente contratto, con effetto immediato e senza indennizzo alcuno, fermo in ogni caso il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

E richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. _____ pagine a video e fin qui della _____, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati dei quali hanno preso

visione e confermato la loro esattezza, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale ai sensi dell'art. 52-bis della Legge 19 febbraio 1913 n. 89, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009.

PER IL COMUNE DI MEZZANA - COMODANTE:

Redolfi Giacomo (*firmato digitalmente*)

PER L'AZIENDA DI TURISMO - COMODATARIO:

_____ (*firmato digitalmente*)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Incapo dott. Carlo Alberto

(*firmato digitalmente*)